



QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

TABELLA **F**

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT. (1)	Quote Nazionali					Quote Regionali						FSBA			
		QUOTA RAPPR.		QUOTA COBIS FBS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. Az. EE.BB.RR.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Previd. Compl.	Azienda	Dip.	
		OO.AA.	OO.SS.				Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.				
1 Non artigiana con contratto artigiano regionale specifico		NON PIÙ VALIDO														
2 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)				2,48												
3 Artigiana con nessuna matricola INPS (SCAU)		Vedi Tab. A														
4 Con solo quote per Sani.In.Veneto																
5 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										Vedere Regolamen. FSBA
	OS	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										
6 Coperta da D.Lgs 148/2015 Senza CCRL	AT	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80			0,06	1,00				
7 Coperta da D.Lgs 148/2015 Con CCRL applicato		2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00	Vedi Tab. B1			
8 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)																Regolamen. FSBA
9 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire		NON PIÙ VALIDO														
10 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con Accordo 17/12/21 da recepire		NON PIÙ VALIDO														
11 Artigiana di settori che devono ancora recepire Accordo del 17/12/21		NON PIÙ VALIDO														
12 Artigiana del marmo non vincolata a FSBA	AS	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66	2,34	0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00				

NOTA ⁽¹⁾ Categoria obbligatoria per la specifica casistica

[Tabella F - Codice 1]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

[Tabella F - Codice 2]:

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

[Tabella F - Codice 3]:

Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (SCAU) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard. Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario

**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE**

sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 I 03069 02119 10000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 –Azienda SCAU

[Tabella F - Codice 4]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

[Tabella F - Codice 5]:

Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).

Le categorie di riferimento sono:

OA –Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse

OS –Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

[Tabella F - Codice 6 Codice 7]

Le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani regionali o nazionali, **NON** sono soggette all'obbligo di versamento delle quote relative a FSBA.

Per quanto concerne i versamenti delle quote EBAV è necessario suddividere dette imprese in quattro tipologie:

- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL [Tabella F - Codice 6]:** comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Rientrano in tale gruppo, al gennaio 2022, i seguenti settori: Alimentaristi, Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. In questi casi le aziende non artigiane non possono versare il II livello EBAV tranne laddove sia stato siglato il contratto di II livello regionale Veneto (allo stato attuale l'unico contratto regionale esistente è quello del settore Alimentaristi Non Artigiani - codice AK). Il codice 6 è quindi riferibile a aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano per cui non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto.
- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato [Tabella F - Codice 7]:** comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi. In questo gruppo, nel gennaio 2022, vi rientrano i seguenti CCRL veneti: Odontotecnici AB Comunicazione AF Legno AI Panificatori AN Trasporto merci AR. In questi casi trovano applicazione le quote della Bilateralità previste, ma non si applica il versamento della contribuzione FSBA in quanto le imprese rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Si precisa che all'interno del medesimo gruppo possono rientrare anche alcune aziende artigiane Marmo lapidei con cava o aziende artigiane dell'indotto per cui è prevista la copertura CIGO (da essere dichiarate con codice categoria EBAV "AS"). Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo regionale 12.06.2012 e dell'8.10.2012 (c.d. Trasporto persone), identificate dal codice categoria EBAV "AY", alle condizioni previste dai citati accordi.

[Tabella F - Codice 9 Codice 10 Codice 11]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2023.

[Tabella F - Codice 12]:

Aziende artigiane del settore lapidei destinatarie del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. o) D.lgs. n. 148/2015: imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Tali imprese non sono quindi tenute a versare la contribuzione FSBA.